

DECRETO COMMISSARIALE

n. 16 del 01 luglio 2026

Oggetto: verifica applicabilità sanzioni di cui alla L.R. 23/2023

Il Commissario straordinario

(nominato con Decreto del Presidente della Regione Lazio 12 dicembre 2025, n. T00201)

Visto il parere del revisore unico dei conti sul rendiconto al 31/12/2025, reso in data 31 marzo 2026, nel quale è stato segnalato quanto segue:

“Sul rispetto dei termini per la trasmissione dei documenti contabili ai sensi della Legge Regionale n. 23 del 29 dicembre 2023

Il sottoscritto Revisore, ai sensi dell’articolo 3 comma 6 della legge regionale 23/2023, attesta che nel corso del 2024 e 2025 i seguenti adempimenti sono stati posti in essere alle seguenti date:

1. bilancio previsione 2024 - 2026 inviato per PEC il 28/02/2025 – sanzioni non applicabili;
2. bilancio previsione 2025 - 2027 inviato per PEC il 31/07/2025 – anziché il 15 ottobre 2024;
3. Assestamento bilancio 2024 inviato per PEC il 13/03/2026 – sanzioni non applicabili;
4. rendiconto bilancio 2024 –inviato per PEC il 19 marzo 2026 doveva essere inviato il 31 marzo 2025;
5. riconoscimento debiti fuori bilancio 2024 – adempimento non ancora effettuato – non sanzionabile in riferimento alla norma;
6. bilancio di previsione 2026 – 2028 – - inviato per PEC il 26 marzo 2026 doveva essere inviato il 15 ottobre 2025
7. assestamento bilancio 2025 inviato per PEC il 5/03/2026 – anziché il 30 maggio 2025

In particolare, la norma su citata prevede che sono introdotte sanzioni a carico degli organi di amministrazione in caso di mancata o incompleta trasmissione alla Regione, entro i termini prescritti dei seguenti documenti:

- a) Bilancio di previsione;
- b) Assestamento di bilancio di previsione;
- c) Rendiconto annuale

Precisa sempre la norma che il regime sanzionatorio avrà efficacia a decorrere dall’approvazione del bilancio di previsione 2025-2027 (articolo 3, comma 7 della l.r. 23/2023).

Il sottoscritto Revisore che, come detto è stato nominato il 12 febbraio 2026, attesta che alla data odierna nessuna sanzione è stata applicata dagli Organi amministrativi dell’Ente e chiede sin da ora al Commissario Straordinario di verificare le date di nomina dei rappresentanti dell’Ente al fine di definire l’eventuale responsabilità soggettiva di ciascuno, al netto di ritardi dovuti alle nomine degli stessi, e l’applicabilità delle relative sanzioni.”

Effettuata la verifica richiesta sulle date di nomina dei commissari straordinari e delle loro cessazioni, compresi i periodi di assenza di organo amministrativo, che ha dato le seguenti risultanze:

tabella vigenza organi amministrativi			
	commissario	dal	al
1	Francesco Scoppola	11/07/2023	27/08/2024
2	assenza organo amm.vo	28/08/2024	25/11/2024
3	Raffaele Ponticiello	26/11/2024	15/05/2025
4	assenza organo amm.vo	16/05/2025	23/06/2025
5	Raffaele Ponticiello	24/06/2025	14/09/2025
6	assenza organo amm.vo	15/09/2025	16/12/2025
7	Gianfranco Sciscione	17/12/2025	in carica

Rilevato altresì che l'Irvit è stato senza revisore dal 16/09/2025 al 17/02/2026 (il 15/09/2025 era cessato il revisore Tito Flavio Scibetta e il 18/02/2026 è entrato in carica il revisore Roberto Mengoni);

Visti i documenti contabili per i quali il Revisore unico, nel parere sopra riportato, ha rilevato un ritardo nella trasmissione eventualmente sanzionabile;

Effettuato il confronto tra le scadenze di trasmissione dei documenti contabili alla Regione e i periodi di assenza dell'organo amministrativo, nonché la verifica degli eventuali documenti propedeutici alle trasmissioni, dai quali è emerso che:

1. il bilancio di previsione 2025 – 2027, inviato il 31/07/2025, avrebbe dovuto essere inviato il 15 ottobre 2024, termine che ricade nel periodo di cui al n. 2 della tabella di vigenza degli organi amministrativi;
2. il rendiconto 2024 avrebbe dovuto essere inviato entro il 31/03/2025, ma ciò era oggettivamente impossibile in quanto a tale data non era stato ancora predisposto il rendiconto 2023, cronologicamente propedeutico;
3. il bilancio di previsione 2026 – 2028 avrebbe dovuto essere inviato entro il 15 ottobre 2025, ma questo data ricade nel periodo di cui al n. 3 della tabella di vigenza degli organi amministrativi. Peraltro nello stesso periodo l'Ente era anche privo di un revisore che potesse esprimere un parere sul bilancio;
4. l'assestamento di bilancio 2025 avrebbe dovuto essere inviato entro il 30 maggio 2025, ma il bilancio 2025 è stato approvato solo il 31/07/2025. Il 30 maggio non era perciò possibile assestare un bilancio non ancora approvato.

Rilevato che, per quanto sopra, non sembrano ricorrere i presupposti per applicare sanzioni nei confronti dei diversi commissari che si sono succeduti;

Considerato che sulla richiesta di parere sul presente provvedimento, avanzata all'Avvocatura regionale in data 28/05/2026, la stessa in data 30/06/2026 ha dichiarato di non poter rendere pareri ad enti diversi dalla Regione;

Ritenuto di dover comunque procedere in merito;

Vista la Legge Regionale n. 23 del 29/12/2023,

DECRETA

1. dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. non doversi applicare alcuna sanzione, ai sensi della Legge Regionale 23/2023, nei confronti dei commissari succedutisi dal 2023 al 2025, in quanto i ripetuti periodi di assenza dell'organo amministrativo hanno compromesso la possibilità di approvare e trasmettere, nei termini ordinari, i diversi documenti di bilancio;
3. dare atto che gli esiti del presente provvedimento saranno oggetto di valutazione da parte del Comitato regionale di controllo contabile.

Il Commissario Straordinario
Gianfranco Sciscione

Copia del presente Decreto è pubblicata sull'Albo Pretorio on line dell'Ente per 15 giorni consecutivi dalla data di approvazione.